AUTOTASSAZIONE DI NOVEMBRE

ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DELL'ACCONTO D'IMPOSTA DA EFFETTUARSI ENTRO IL 30 NOVEMBRE 1977

L'ACCONTO D'IMPOSTA

Disciplinato con la legge 17 ottobre 1977, n. 749, l'acconto d'imposta non costituisce un nuovo tributo ma un'anticipazione di quanto il contribuente dovrà versare in occasione della successiva dichiarazione dei redditi.

Consiste, infatti, nell'anticipato versamento entro novembre di ciascun anno, di una quota (75 %) della imposta dovuta per l'anno stesso. Con il vecchio sistema, invece, l'intera imposta veniva pagata nel giugno dell'anno successivo.

In questo primo anno di versamento dell'acconto, che fa seguito all'autotassazione di giugno, (riguardante il tributo per l'intero anno 1976) i contribuenti sono chiamati ad un sacrificio eccezionale che non si ripeterà negli anni futuri, ma che contribuirà al riequilibrio della finanza pubblica.

- Il versamento dell'acconto deve essere effettuato entro il prossimo 30 novembre presso gli Istituti bancari e non comporta la presentazione di alcuna dichiarazione o documento.
- All'autotassazione di novembre non sono tenuti i contribuenti che, con la dichiarazione di giugno, hanno versato un importo non superiore alle 250.000 lire. Rimane così esclusa una fascia di circa quattro milioni di contribuenti con reddito meno elevato.
- L'acconto versato a novembre dovrà essere detratto dall'imposta da corrispondere in occasione dell'autotassazione da effettuarsi nel giugno 1978.

perché l'acconto

Per alcune categorie di reddito il prelievo dell'imposta viene effettuato mediante la ritenuta alla fonte e, pertanto, il momento del pagamento del tributo coincide con quello della riscossione del reddito o del compenso.

Tipico il caso dei lavoratori dipendenti che, alla fine dell'anno, si trovano ad aver pagato interamente l'imposta dovuta per effetto delle ritenute subite nel corso dell'anno stesso.

L'acconto d'imposta è stato quindi introdotto per attuare, anche per i redditi non assoggettati, in tutto o in parte, alla ritenuta alla fonte, una riscossione di una parte del tributo nell'anno in cui i redditi stessi vengono prodotti.

PERSONE GIURIDICHE (IRPEG)

I contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche hanno l'obbligo di corrispondere, nel corso dell'undicesimo mese dell'esercizio o periodo di gestione a decorrere da quello iniziato dopo il 30 giugno 1976, un acconto pari al 75 % dell'imposta dovuta per il precedente periodo, purchè quest'ultima risulti superiore a L. 40.000.

Il versamento deve essere effettuato presso l'esattoria che rilascerà apposita quietanza da allegarsi alla prossima dichiarazione dei redditi per poter detrarre in tale occasione l'importo già versato a titolo di acconto.

SANZIONI

Ritardato versamento.

Il periodo di versamento dell'acconto va dal 1° al 30 novembre di quest'anno; per chi versa oltre tale data è previsto:

- *3 % di soprattassa + 12 % annuo di interessi per versamenti entro tre giorni dalla scadenza;*
- *15 % di soprattassa + 12 % annuo di interessi per versamenti oltre i tre giorni dalla scadenza fino al 31 dicembre.*

Le banche non accetteranno versamenti d'acconto oltre il 31 dicembre 1977.

Versamento incompleto od omesso.

Per versamenti omessi o inferiori al 75 % dell'imposta dovuta in base all'ultima dichiarazione è prevista la soprattassa del 15 % più il 12 % annuo di interessi.

Tuttavia il contribuente che sulla base dei redditi di quest'anno, è già in grado di prevedere che dichiarerà nel 1978 un'imposta inferiore a quella corrisposta nel 1977, può versare un acconto pari al 75 % di detta minore imposta senza incorrere in soprattasse ed interessi.

PERSONE FISICHE (IRPEF)

Le istruzioni che seguono interessano i contribuenti tenuti al pagamento dell'acconto di imposta per il 1977, cioè coloro che hanno versato (o avrebbero dovuto versare) in banca a giugno-luglio di quest'anno una imposta superiore alle 250.000 lire.

Per chi, invece, ha pagato fino a L. 250.000, la legge non prevede acconto bensì il pagamento del tributo in unica soluzione con l'autotassazione di giugno del prossimo anno.

I contribuenti devono versare tramite banca, come acconto dell'imposta relativa ai redditi del 1977, il 75 % dell'imposta dovuta per l'anno precedente (1976), e autoliquidata con la dichiarazione dei redditi presentata per tale anno.

come deve essere calcolato l'acconto

L'acconto da versare è pari al 75 % dell'importo che il contribuente trova indicato al rigo 65 del quadro N del mod. 740 presentato nel giugno-luglio di questo anno, sempre che tale importo superi L. 250.000.

Nell'esempio a fianco riportato, il contribuente, riferendosi al valore del rigo 65 del quadro N, calcola il 75 % di L. 718.130 ottenendo L. 538.597 che, arrotondate alle mille lire superiori, diventano L. 539.000; tale importo va versato in banca a titolo di acconto.

dichiarazione dei coniugi

I coniugi che abbiano presentato la dichiarazione congiuntamente (cioè con un unico modello **740**) possono effettuare il pagamento dell'acconto sia congiuntamente (cioè con un unico pagamento in banca) che disgiuntamente; in quest'ultimo caso dovranno presentare separate dichiarazioni a giugno del prossimo anno e, comunque, non potranno usufruire della compensazione delle detrazioni, ritenute e crediti previsti in caso di dichiarazione congiunta.

Per stabilire se uno dei due coniugi (o entrambi) debba pagare l'acconto, si deve rideterminare l'imposta individuale di ciascuno dei due; solo se tale valore è superiore a L. 250.000 si dovrà pagare l'acconto.

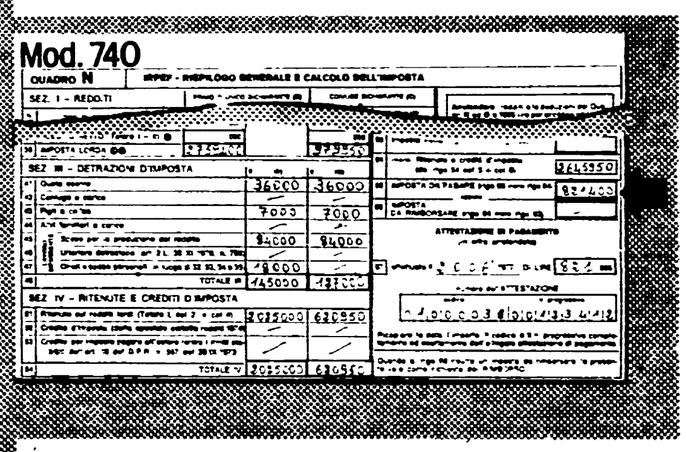

modalità di versamento

Il versamento può essere effettuato anche in una banca diversa da quella presso la quale è stata pagata l'imposta per autotassazione a giugno-luglio di questo anno.

Le operazioni da eseguire sono:

- **chiedere allo sportello bancario un modulo di versamento verificando che vi sia stampata la dicitura « ACCONTO IRPEF »;**
- **compilarlo in ogni sua parte preferibilmente a stampatello ed avendo cura di scrivere esattamente la data del giorno di versamento e l'importo; si ricorda che per l'anno in corso non è obbligatoria l'apposizione del proprio codice fiscale (lo sarà dal 1° gennaio del prossimo anno);**
- **conservare le due ricevute rilasciate dalla banca; una di queste dovrà essere allegata alla dichiarazione del prossimo anno.**

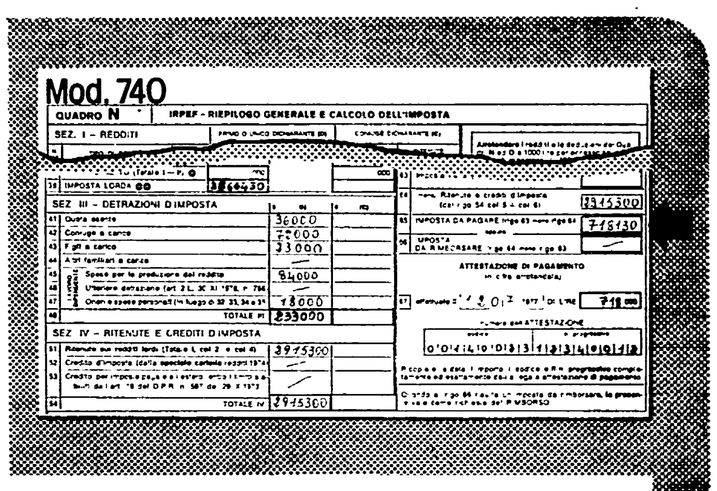

Il calcolo dell'imposta riferibile a ciascun coniuge va eseguito nel seguente modo:

- si somma l'importo del rigo 48 (quadro N) a quello del rigo 54; si ottiene in tal modo, per ciascun coniuge, il valore globale delle detrazioni, delle ritenute e dei crediti d'imposta;
- si sottrae, separatamente per ciascun coniuge, il valore così ottenuto dall'imposta lorda (rigo 38); in tal modo si ottiene l'imposta riferibile a ciascuno dei coniugi.

Con riferimento all'esempio a fianco riportato, per il dichiarante **D**, dall'importo del rigo 38 (L. 2.759.400) si sottrae la somma degli importi riportati al rigo 48 e al rigo 54 (L. 2.170.000), ottenendo l'imposta dovuta dal primo dichiarante pari a L. 589.400.

Dai medesimi calcoli eseguiti per il coniuge dichiarante **C**, e cioè l'importo rigo 38 (L. 979.950), meno la somma degli importi riportati al rigo 48 e al rigo 54 (L. 747.950), si ottiene un'imposta dovuta dal coniuge pari a L. 232.000.

Verserà, pertanto, solo il coniuge **D** la cui imposta individuale, come sopra evidenziata, risulta superiore a L. 250.000.

Nella situazione ora esemplificata, poiché il pagamento dell'acconto viene effettuato separatamente, la dichiarazione, a giugno del prossimo anno, dovrà essere presentata separatamente da ciascun coniuge.

MINISTERO DELLE FINANZE